



**AZIENDA CONSORTILE
PER LA GESTIONE DELLE POLITICHE SOCIALI
NEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE N. A1
Via Fontananuova – 83031 Ariano Irpino (AV)**

**ALLEGATO A) DELL'AVVISO PUBBLICO DI INTERESSE PER L'ACCREDITAMENTO DEI
FORNITORI.**

Disciplinare per l'accreditamento dei fornitori delle prestazioni sociali di seguito elencate:

1. Interventi previsti da Home Care Premium INPS 2019
2. Servizi di cura domiciliari agli anziani non autosufficienti delle tipologie SAD ed ADI come da PNSCIA/PAC.
3. Servizi di cura domiciliari alle persone disabili SADD ed ADI
4. Interventi educativi domiciliari e territoriali a beneficio dei nuclei familiari vulnerabili.
5. Servizi residenziali in Comunità tutelari per persone non autosufficienti
6. Servizi di mobilità sociale e scolastica delle persone disabili e non autosufficienti.
7. Servizi di inserimento lavorativo ed interventi di ospitalità di tirocinio extra curricolari delle persone a rischio di povertà e/o socialmente vulnerabili.

Art. 1 Servizi e prestazioni sociali che formano oggetto dell'accreditamento.

1.1 Interventi previsti da Home Care Premium INPS 2019:

Codice nomenclatore	Sub codice prestazione	
HCP_A		Servizi professionali domiciliari resi da operatori socio - sanitari ed educatori professionali.
	HCP.A1	Interventi integrativi e complementari svolti da operatori socio-sanitari (OSS).
	HCP.A2	Interventi integrativi e complementari svolti da educatori professionali.
HCP_B		Altri servizi professionali domiciliari.
	HCP_B1	Servizi professionali resi da psicologi, come supporto alla famiglia. È escluso l'intervento di natura professionale sanitaria.

	HCP_B2	Servizi professionali resi da fisioterapisti. È escluso l'intervento di natura professionale sanitaria.
	HCP_B3	Servizi professionali resi da logopedisti. È escluso l'intervento di natura professionale sanitaria.
HCP_CD		Servizi e strutture a carattere extra domiciliare
	HCP_CD	Interventi integrativi e complementari di natura non sanitaria da svolgersi presso centri diurni.
HCP_D		Sollievo.
	HCP_D1	A favore del nucleo familiare, per il recupero delle energie psicofisiche necessarie all'assistenza del beneficiario, interventi di sollievo domiciliare, qualora la necessità assistenziale non sia integralmente soddisfatta dai "servizi pubblici", ma è integrata da uno o più familiari conviventi o non conviventi attraverso le cosiddette "cure familiari".
	HCP_D2	A favore del nucleo familiare, per il recupero delle energie psicofisiche necessarie all'assistenza del beneficiario, interventi di sollievo extra domiciliare, presso centri diurni.
	HCP_D3	A favore del nucleo familiare, per il recupero delle energie psicofisiche necessarie all'assistenza del beneficiario, interventi di sollievo residenziale temporaneo, presso strutture.
HCP_E		Trasferimento assistito.
	HCP_E1	Servizi di accompagnamento, trasporto o trasferimento assistito per specifici e particolari necessità (visite mediche, accesso al centro diurno etc.), articolati in trasporto con assistenza.
HCP_G		Supporti.
	HCP_G1	Fornitura ausili.
	HCP_G2	Fornitura strumenti di domotica ASSISTIVA.
HCP_H		Percorsi di integrazione scolastica – Assistenza Scolastica.
	HCP_H1	Servizi di assistenza specialistica personalizzati in favore di studenti con disabilità volti a favorire l'autonomia e la comunicazione, così come indentificati dall'articolo 13, comma 3 della Legge 104/1992. L'intervento potrà essere fornito sia all'interno che all'esterno della scuola e anche al di fuori dell'orario scolastico. Operatore Educativo per l'autonomia e la comunicazione.

1.2 Servizi di cura domiciliari agli anziani non autosufficienti come da PNSCIA /PAC delle tipologie SAD ed ADI.

Codice intervento	Sub codice prestazione	
ADI_SAD		Servizi di cura domiciliari agli anziani non autosufficienti SAD ed ADI.
	E_8	Servizi di assistenza domiciliare integrati a prestazioni ADI/CDI.
	E_7	Servizi di assistenza domiciliare socio assistenziale non in ADI/CDI.

1.3 Servizi di cura domiciliari alle persone disabili SADD ed ADI:

--	--	--

Codice intervento	Sub codice prestazione	
SADD/ADI		Servizi di cura domiciliari alle persone disabili.
	D7_1	Servizi di assistenza domiciliare integrati alle prestazioni ADI/CDI.
	D7_2	Servizi di assistenza domiciliare socio assistenziale non in ADI/CDI.

1.4 Interventi educativi domiciliari e territoriali a beneficio dei nuclei familiari vulnerabili:

Codice intervento	Sub codice prestazione	
D6-F2		Interventi educativi domiciliari e territoriali.
	D6-F2_1	Prestazioni erogate da educatori professionali in possesso di diploma di laurea e/o da personale in possesso del diploma di scuola media superiore e specializzazione conseguita attraverso la frequenza di un corso gestito dall'Università o da Enti Pubblici/Privati riconosciuta dalla Regione o del Ministero della Pubblica Istruzione, ovvero di esperienza pluriennale lavorativa nel settore (certificata).
	D6-F2_2	Prestazioni erogate personale OSA/OSS a supporto delle persone diversamente abili per lo svolgimento di Laboratori di educativa territoriale.

1.5 Servizi residenziali in Comunità tutelari per persone non autosufficienti:

2. Codice nomenclatore	Codice prestazione	
D6 SF		Servizi residenziali in Comunità tutelari.
	D6 SF_1	Interventi economici destinati ad integrare in modo parziale o totale la retta di ospitalità.

1.6 Servizi di mobilità sociale e scolastica delle persone disabili e non autosufficienti.

Codice intervento	Sub codice prestazione	
D12		Trasporto scolastico ed interventi di mobilità sociale.
	D12_1	Trasporto scolastico studenti diversamente abili
	D12_2	Interventi di mobilità sociale a persone anziane e/o non autosufficienti.

1.7 Servizi di inserimento lavorativo ed interventi di ospitalità di tirocinio extra curriculare delle persone a rischio di povertà e/o socialmente vulnerabili:

Codice intervento	Sub codice prestazione	
F3		Ospitalità di tirocinio extra curriculare.
	F3_1	Ospitalità di tirocinio extra curricolari - Responsabilità familiari.
	F3_2	Ospitalità di tirocinio extra curricolari - Persone con disabilità
	F3_3	Ospitalità di tirocinio extra curricolari - Immigrati e titolari di protezione.
	F3_4	Ospitalità di tirocinio extra curricolari - Contrasto alla povertà.
	F3_5	Ospitalità di tirocinio extra curricolari - Detenuti e persone con limitazione della libertà.
	F3_6	Ospitalità di tirocinio extra curricolari - Disagio psichico adulti.
	F3_7	Ospitalità di tirocinio extra curricolari - Donne in difficoltà.
	F3_8	Ospitalità di tirocinio extra curricolari - Dipendenze.

Art. 2 Soggetti che posso richiedere di essere inseriti nel Sistema di accreditamento dei Fornitori delle prestazioni sociali.

Possono richiedere di essere inseriti nel Sistema di accreditamento dei Fornitori delle prestazioni sociali gli operatori economici ed ogni altro soggetto in possesso dei requisiti previsti dal presente disciplinare delle forme giuridiche di seguito indicate:

Codice categoria	Forma giuridica
IMP	Imprenditori individuali
SNC	Società in nome collettivo
SAS	Società in accomandita semplice
SOCAP	Società di capitali
COOP	Società Cooperative
COOP SOC	Cooperative Sociali
CONSCOOP	Consorzi di cooperative o prevalentemente costituiti da cooperative
ASP	Aziende pubbliche di servizi alla persona
APS	Associazioni di promozione sociale
ORGVOL	Organizzazioni di volontariato
AFI	Associazioni fondazioni e altre istituzioni private non a scopo di lucro
PROF	Lavoratori autonomi esercenti le professioni sociali

Non è ammesso richiedere l'accREDITAMENTO degli interessati riuniti in ATI/ATS/RTI (associazione temporanea di impresa/associazione temporanea di scopo/raggruppamento temporaneo di impresa).

E' consentito l'accREDITAMENTO dei Consorzi costituiti in prevalenza da cooperative sociali. Gli stessi devono indicare le imprese consociate esecutrici delle prestazioni sociali per le quali è richiesto l'inserimento nel Sistema di accREDITAMENTO. Le imprese consociate esecutrici devono detenere singolarmente ogni requisito richiesto dal Disciplinare di accREDITAMENTO riportato in **allegato a)** del presente avviso relativamente alla forma giuridica e per la fornitura della particolare prestazione.

Art. 3 Requisiti di accesso al Sistema di accREDITAMENTO.

3.1 Gli operatori economici interessati ad essere inseriti nel Sistema di accREDITAMENTO, alla data di consegna della domanda, devono essere regolarmente abilitati al Sistema di qualificazione costituito

dall'albo dei fornitori di ASC A1 – elenco speciale 1- erogatori delle prestazioni sociali individuate dall'allegato IX del D.lgs. 56/2017.

3.2 Gli operatori economici e professionali allo stato già inclusi nel Sistema di qualificazione – elenchi speciali 1 e 2, conservano le abilitazioni detenute fino alla data del 31 marzo 2019 ma devono entro il medesimo termine (31 marzo 2019) produrre gli aggiornamenti relativi ai requisiti posseduti servendosi della piattaforma www.alboav1.retedelsociale.it, a pena di decadenza della abilitazione precedentemente detenuta.

3.3 NON E' RICHIESTA la abilitazione al Sistema di qualificazione costituito dall'albo dei fornitori di ASC A1 – elenco speciale 1- agli interessati delle forme giuridiche:

APS	ORGVOL	AFI
-----	--------	-----

3.4 Gli interessati di tutte le forme giuridiche NON POSSONO ricorrere all'istituto dello AVVALIMENTO previsto dall' articolo 89 del D.lgs. 50/2016 per acquisire alcuno dei requisiti di ordine generale, professionali, amministrativi, economico /finanziari, delle certificazioni di qualità, degli standard tecnici e delle qualificazioni stabiliti dal presente disciplinare.

Art. 4 Requisiti di Ordine Generale – OG.

Gli interessati delle forme giuridiche corrispondenti alle categorie di seguito indicate:

MP	SNC	SAS	SOCAP	COOP	COOPSOC	CONSCOOP	ASP	APS	ORGVOL	AFI	PROF
----	-----	-----	-------	------	---------	----------	-----	-----	--------	-----	------

4.1 NON DEVONO RICADERE in alcuna delle condizioni previste dall'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016.

4.2 NON DEVONO RICADERE in cause di decadenza, sospensione o divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero NON DEVONO essere oggetto di tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto.

4.3 NON DEVONO aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti.

4.4 NON DEVONO aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza nonché agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi.

4.5 NON DEVONO trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, in dissesto economico, salvo il caso di concordato con continuità aziendale o, a loro carico, NON deve essere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni.

4.6 NON DEVONO essersi resi colpevoli di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la loro integrità o affidabilità.

4.7 NON DEVONO trovarsi in situazioni di conflitto di interesse ai sensi della normativa vigente ovvero NON DEVONO aver adottato comportamenti illeciti e distorsivi della concorrenza.

4.8 NON DEVONO essere soggetti alla sanzione INTERDITTIVA di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la

pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti INTERDITTIVI di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

4.9 NON DEVONO essere iscritti nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara o accreditamento.

4.10 NON DEVONO aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55.

4.11 DEVONO essere in regola con la disciplina sul diritto al lavoro dei disabili di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68.

4.12 Laddove siano stati vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, DEVONO aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Gli interessati delle forme giuridiche corrispondenti alle categorie di seguito indicate:

IMP	SNC	SAS	SOCAP	COOP	COOPSOC	CONSCOOP	ASP	APS	ORGVOL	AFI	PROF
-----	-----	-----	-------	------	---------	----------	-----	-----	--------	-----	------

4.13 Nel rispetto dell'articolo 136 del D.lgs. 50/ 2016 nei confronti del titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; del socio o il direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società, nei confronti dell'operatore sociale esercente le professioni sociali in regime libero professionale **NON DEVE** essere stata pronunciata alcuna condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati:

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio.

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile.

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee.

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche.

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni.

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24.

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

4.14 NON DEVONO incorrere nelle cause ostative di cui alla L. 575/65 e successive modificazioni (normativa antimafia).

4.15 DEVONO avere la disponibilità del Modello Organizzativo e di Gestione come dalle previsioni del D.lgs. 231/2001 provvisto dei protocolli che regolano e definiscono la struttura aziendale e la gestione dei suoi processi sensibili. Il Modello Organizzativo se correttamente applicato, riduce il rischio della commissione di illeciti penali.

Nel caso di mancato possesso del suddetto Modello Gestionale l'interessato ASSUME la responsabilità amministrativa prevista per i reati commessi dai soggetti indicati dall'articolo 5 del D.lgs. 231/2001.

Art. 5 Requisiti di capacità economica e finanziaria – EF.

Gli interessati delle forme giuridiche corrispondenti alle categorie di seguito indicate:

IMP	SNC	SAS	SOCAP	COOP	COOPSOC	CONSCOOP	ASP	APS	ORGVOL	AFI	PROF
-----	-----	-----	-------	------	---------	----------	-----	-----	--------	-----	------

5.1 DEVONO dimostrare di detenere la solidità economica e finanziaria necessaria ad assicurare la regolare esecuzione delle prestazioni per le quali gli stessi richiedono di essere inseriti nel Sistema di accreditamento dei Fornitori delle prestazioni sociali. Gli interessati devono produrre idonea Dichiarazione rilasciata da istituto bancario attestante "la solidità economica e finanziaria indispensabile ad assicurare la regolare esecuzione delle prestazioni sociali per le quali gli stessi richiedono di essere inseriti nel Sistema di accreditamento dei Fornitori.

Art. 6 Requisiti di Idoneità Professionale - IP.

6.1 Gli interessati delle forme giuridiche corrispondenti alle categorie di seguito indicate:

IMP	SNC	SAS	SOCAP	COOP	COOPSOC	CONSCOOP	ASP	APS	ORGVOL	AFI	PROF
-----	-----	-----	-------	------	---------	----------	-----	-----	--------	-----	------

Devono essere in possesso delle autorizzazioni amministrative previste dalle normative vigenti per lo svolgimento delle prestazioni per le quali gli interessati richiedono di essere inseriti nel Sistema di accreditamento dei Fornitori.

6.2 Gli interessati delle forme giuridiche corrispondenti alle categorie di seguito indicate:

IMP	SNC	SAS	SOCAP	COOP	COOPSOC	CONSCOOP	ASP	APS	ORGVOL	AFI	PROF
-----	-----	-----	-------	------	---------	----------	-----	-----	--------	-----	------

Devono disporre, ove dovute, delle posizioni INAIL e INPS ed ogni altra abilitazione prevista dalla vigente disciplina in materia di lavoro.

6.3 Gli interessati delle forme giuridiche corrispondenti alle categorie di seguito indicate:

IMP	SNC	SAS	SOCAP	COOP	COOPSOC	CONSCOOP	PROF
-----	-----	-----	-------	------	---------	----------	------

Devono risultare iscritti, nel Registro delle Imprese, tenuto dalla Camera di Commercio competente per territorio, per lo svolgimento delle attività dei servizi per i quali gli interessati richiedono di essere accreditati. Per quanto riguarda le prestazioni di natura socio assistenziale domiciliare la iscrizione deve essere riferita al Codice ATECO 88.

6.4 Gli interessati delle forme giuridiche corrispondenti alle categorie di seguito indicate:

COOP	COOPSOC
------	---------

Devono essere iscritti nell'Albo delle società cooperative presso il Ministero delle attività Produttive per il tramite degli uffici delle Camere di commercio, istituito con D.M. 23.06.2004.

Le Cooperative Sociali devono essere iscritte nella corrispondente sezione del suddetto registro.

6.5 Gli interessati delle forme giuridiche corrispondenti alle categorie di seguito indicate:

COOPSOC

Devono risultare iscritti e negli appositi albi istituiti presso la regione di provenienza, ove esistenti.

6.6 Gli interessati delle forme giuridiche corrispondenti alle categorie di seguito indicate:

CONSCOOP

Devono attestare la iscrizione delle cooperative consociate esecutrici dei servizi nell'Albo delle società cooperative istituito presso il Ministero delle attività Produttive per il tramite degli uffici delle Camere di commercio, istituito con D.M. 23.06.2004.

Devono indicare la iscrizione delle Cooperative Sociali consociate esecutrici dei servizi nella corrispondente sezione del suddetto registro.

Devono indicare la iscrizione delle Cooperative Sociali consociate esecutrici delle prestazioni nell'Albo nazionale delle cooperative sociali e negli appositi albi istituiti presso la regione di provenienza, ove esistenti.

6.7 Gli interessati delle forme giuridiche corrispondenti alle categorie di seguito indicate:

ORGVOL

Devono essere iscritti, da almeno 6 mesi, all'Albo regionale delle Organizzazioni di volontariato e prevedere nello Statuto/Atto costitutivo lo svolgimento delle attività per cui si richiede accreditamento.

6.8 Gli interessati delle forme giuridiche corrispondenti alle categorie di seguito indicate:

APS

Devono possedere personalità giuridica attribuita ai sensi del D.P.R. 361/2000 e prevedere in atto costitutivo e nello Statuto lo svolgimento delle attività per le quali gli stessi richiedono di essere inseriti nel Sistema di accreditamento dei Fornitori.

Devono essere iscritti, da almeno 6 mesi, all'Albo regionale delle Associazioni di promozione sociale.

6.9 Gli interessati delle forme giuridiche corrispondenti alle categorie di seguito indicate:

AFI

Devono essere iscritti nel Registro delle persone giuridiche istituito presso le prefetture, con scopo corrispondente a quella dei servizi per i quali gli stessi richiedono di essere inseriti nel Sistema di accreditamento dei Fornitori ovvero, essere iscritti in Registri e/o Albi e/o Elenchi riconosciuti dalle Pubbliche Amministrazioni.

6.10 Gli interessati delle forme giuridiche corrispondenti alle categorie di seguito indicate:

PROF

Devono essere in possesso di Partita IVA per l'esercizio della prestazione professione. Nel caso di esercizio di professione regolamentata, devono essere iscritti presso i relativi Albi / Ordini professionali.

Art. 7 Requisiti di capacità tecnica e professionale – TP.

7.1 Gli interessati delle forme giuridiche corrispondenti alle categorie di seguito indicate:

IMP	SNC	SAS	SOCAP	COOP	COOPSOC	CONSCOOP	ASP	APS	ORGVOL	AFI	PROF
-----	-----	-----	-------	------	---------	----------	-----	-----	--------	-----	------

7.2 Devono disporre della Carta dei Servizi contenente la indicazione della offerta dei servizi per i quali si richiede di essere inseriti nel Sistema di accreditamento dei Fornitori, nonché la indicazione della tipologia di utenza alla quale il gestore si rivolge.

7.3 Devono aver ottemperato, ove dovuto, alle disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nel rispetto delle disposizioni del D.lgs. 81/2008.

7.4 Devono dotarsi anche per poter accedere alla stipula della CONVENZIONE della Polizza assicurativa per Responsabilità civile verso terzi per infortuni e danni RCT, di polizza RCO, Responsabilità Civile verso il personale dipendente e della polizza RCA, con adeguate coperture assicurative tali da garantire assistiti e loro familiari, operatori e soggetti terzi per danni imputabili al soggetto erogatore delle prestazioni. La polizza predetta deve prevedere la prestazione della garanzia con massimali unici rispettivamente non inferiori a quelli di seguito indicati:

RCT - Euro 2 milioni per sinistro, indipendentemente dal numero delle persone danneggiate

RCO - Euro 2 milioni per sinistro, indipendentemente dal numero dei prestatori d'opera infortunati.

Dovranno, inoltre, essere rese espressamente operanti le seguenti condizioni estensive della copertura:

a) l'estensione dell'assicurazione ai rischi della responsabilità civile derivante dalla proprietà e/o conduzione e/o esercizio di qualsiasi bene utilizzato per l'espletamento del servizio.

b) l'estensione dell'assicurazione RCT alla responsabilità civile personale degli operatori, delle quali si avvale il Soggetto accreditato, per l'espletamento del servizio, compresa inoltre la R.C. personale di dipendenti e preposti nello svolgimento degli incarichi e delle attività di "datore di lavoro" e "responsabile del servizio di prevenzione e protezione", ai sensi del D.lgs. 81/2008 (T.U. sulla sicurezza del lavoro) e delle successive modifiche ed integrazioni.

c) l'estensione della garanzia RCO ai danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30/06/65 n. 1124, così come modificato dal D.lgs. 23/2/2000 n. 38 ovvero, eccedenti le prestazioni previste - cagionati ai prestatori di lavoro dipendenti e parasubordinati.

L'interessato è tenuto a comprovare, producendo copia della polizza all'amministrazione anche per accedere alla sottoscrizione della convenzione e comunque prima dell'inizio del servizio, di essersi dotato delle prescritte coperture assicurative, la quali dovranno avere validità per tutta la durata prevista dalla Convenzione.

Al fine di garantire la copertura assicurativa senza soluzione di continuità, l'interessato si obbliga a produrre copia del documento attestante il rinnovo di efficacia della copertura assicurativa ad ogni sua scadenza.

Resta impregiudicato che l'interessato è responsabile di risarcire l'ammontare dei danni o di parte di essi che non risultino indennizzabili in relazione ad eventuali polizze non regolarmente stipulate, scoperte e/o franchigie ovvero, in ragione della stipula di assicurazioni insufficienti.

7.5 Gli interessati delle forme giuridiche corrispondenti alle categorie di seguito indicate:

IMP	SNC	SAS	SOCAP	COOP	COOPSOC	CONSCOOP	ASP	APS	AFI
-----	-----	-----	-------	------	---------	----------	-----	-----	-----

Devono essere in possesso delle abilitazioni per l'esercizio dei servizi previsti dal Regolamento Regionale 7 aprile 2014 n. 4.

7.6 Gli interessati ad essere inseriti nel Sistema di accreditamento dei Fornitori per la fornitura delle prestazioni di Comunità tutelare devono essere in possesso del titolo di abilitazione all'esercizio dei servizi residenziali, ovvero dei provvedimenti autorizzativi rilasciati da amministrazione territoriale competente ai sensi dell'art. 6 del RR 4/2014.

7.7 Gli interessati ad essere inseriti nel Sistema di accreditamento dei Fornitori per lo svolgimento delle prestazioni sociali domiciliari e territoriali devono aver presentato all'ambito territoriale A 01 – amministrazione territoriale competente - la segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA) nel rispetto delle disposizioni l'art. 7 del RR 4/2014 - Procedura per l'esercizio delle attività dei servizi domiciliari e territoriali.

7.8 Gli interessati ad essere inseriti nel Sistema di accreditamento dei Fornitori per lo svolgimento delle prestazioni sociali dell'inserimento lavorativo e degli interventi di ospitalità dei tirocini extra curriculari devono detenere ogni requisito di ordine generale e specifico disciplinato dal Regolamento Regionale 7 maggio 2018, n. 4. "Modifiche agli articoli 25, 26, 27, 28 e 29 del regolamento regionale 2 aprile 2010, n. 9 (Regolamento di attuazione di cui alla L.R. 18 novembre 2009, n. 14, art. 54, comma 1, lettera b) - Disposizioni regionali per la formazione professionale".

7.9 Gli interessati che dispongano del titolo di accreditamento della offerta di servizi residenziali e semiresidenziali/ territoriali e domiciliari rilasciato ai sensi dell'art. 9 del RR 4/2014 DEVONO attestare:

a) Che il prestatore adotta modalità per la formalizzazione del contratto educativo/assistenziale con l'utente, prevedendo il coinvolgimento dei familiari/tutori;

b) Che il prestatore utilizza procedure digitali di gestione del tracciato degli interventi.

c) Che il prestatore adotta piani di programmazione e modalità di controllo dei risultati, soggetti ad aggiornamento relativi a:

1) obiettivi generali e particolari del servizio;

2) azioni finalizzate a garantire la continuità assistenziale, attraverso il raccordo con altri servizi, strutture e agenzie del territorio;

3) raccordo con l'ambiente esterno e interazioni stabilite dall'utenza con le risorse del territorio;

4) formazione del personale ed azioni rivolte a favorire l'inserimento del personale neoassunto e del personale volontario (affiancamento, tutoraggio ed altro);

5) prevenzione del BURNOUT, nel quale sono individuati i fattori di rischio e pianificate almeno le seguenti attività:

a. riunioni organizzative degli operatori con periodicità almeno mensile.

b. supervisione, con periodicità almeno semestrale, realizzata da personale in possesso di comprovata esperienza.

Le disposizioni del presente comma sono anche rivolte a permettere di integrare la documentazione, ove carente, compiegata alla istruttoria nei procedimenti realizzati ai sensi dell'art. 9 del RR 4/2014 per l'accreditamento dei prestatori.

Art. 8 Dotazioni tecniche ed umane e responsabilità sociale del prestatore.

Gli interessati delle forme giuridiche corrispondenti alle categorie di seguito indicate:

IMP	SNC	SAS	SOCAP	COOP	COOPSOC	CONSCOOP	ASP	APS	ORGVOL	AFI	PROF
-----	-----	-----	-------	------	---------	----------	-----	-----	--------	-----	------

8.1 DEVONO rispettare la disciplina dell'Avviso pubblico di interesse per l'inserimento nel Sistema di accreditamento dei Fornitori che dispone la responsabilità sociale dell'impresa, ovvero:

a. Il prestatore deve garantire le condizioni di non discriminazione e del regolare trattamento giuridico, economico, assicurativo, previdenziale e normativo del personale, nonché ogni altra prestazione diretta o riflessa dovuta al personale dipendente in ottemperanza delle disposizioni vigenti, dei regolamenti e del CCNL delle Cooperative sociali operanti nel settore socio sanitario – assistenziale - educativo e dell'inserimento lavorativo.

b. Il prestatore deve rispettare la Clausola sociale disciplinata dall'articolo 50 del D.lgs. 50/2016.

8.2 DEVONO disporre di risorse umane, tecniche, professionali ed organizzative quantitativamente e qualitativamente adeguate ad assicurare la appropriata ed efficace esecuzione delle prestazioni sociali per le quali gli stessi chiedono di essere inseriti nel Sistema di accreditamento dei Fornitori.

8.2 DEVONO riservare il corrispettivo economico dei Titoli di servizio ad assicurare il trattamento retributivo e riflesso derivante dall'impiego del personale impiegato per eseguire le prestazioni sociali per le quali si chiede l'inserimento nel Sistema di accreditamento dei Fornitori, fatta salva la quota destinata a compensare gli oneri di gestione.

8.3 DEVONO assicurare il trattamento giuridico, retributivo, contributivo assistenziale ed ogni altra prestazione diretta o riflessa dovuta al personale impiegato per la erogazione degli interventi nel rispetto delle disposizioni vigenti ed in particolare dal CCNL dei lavoratori delle cooperative del settore socio sanitario assistenziale ed educativo delle cooperative sociali.

8.4 DEVONO ottemperare all'obbligo di informare lavoratori impiegati e l'utenza servita sui rischi per la sicurezza e la salute assicurando ai lavoratori impiegati adeguata formazione, dispositivi di prevenzione (DIP) ed ogni altro presidio di sorveglianza e tutela nel rispetto delle disposizioni del D.lgs. 81/2008.

8.5 DEVONO impiegare personale in possesso dei titoli e le qualificazioni tecnico professionali rispettando le previsioni del Catalogo dei Titoli di servizio riportato in allegato 1) del presente Disciplinare che stabilisce il profilo professionale degli operatori da assegnare alla esecuzione delle particolari prestazioni sociali previste dal Sistema di accreditamento.

8.6 DEVONO assicurare le prestazioni di un Coordinatore del Servizio provvisto di adeguati titoli formativi e qualificazione tecnico-professionale. Il coordinatore ha la responsabilità di relazionarsi con gli utenti ed i familiari degli stessi, con gli assistenti sociali, con l'ente erogatore dei Titoli di servizio nonché con gli altri enti ed attori del sistema integrato locale dei servizi sociali.

8.7 Il coordinatore organizza l'erogazione delle prestazioni, risponde del personale impiegato ed assicura la corretta gestione degli interventi. Le generalità e le referenze curriculari del coordinatore devono essere comunicate all'ente erogatore dei Titoli di servizio prima della stipula della convenzione di accreditamento. Il coordinatore ha l'onere di rendersi reperibile comunicando orari di servizio e l'utenza telefonica di servizio presso la quale risulti contattabile per la risoluzione degli inconvenienti che possano avere luogo nello svolgimento del servizio.

8.8 DEVONO garantire che gli operatori che entrano in contatto con gli utenti non abbiano riportato condanna definitiva per i delitti non colposi di cui al libro II, titoli IX, XI e XII del codice penale, per i quali non sia intervenuta la riabilitazione;

8.9 DEVONO garantire condizioni di effettiva continuità assistenziale delle relazioni instaurate nel tempo tra operatore (assistente) ed utente (assistito).

8.10 DEVONO assicurare la formazione continua degli operatori assegnati alla esecuzione delle prestazioni sociali per le quali è richiesto l'accreditamento.

Art. 9 Certificazioni di qualità.

9.1 Nel rispetto della Delibera ANAC n. 32 del 20 gennaio 2016 le amministrazioni pubbliche nello svolgimento delle procedure di accreditamento dei fornitori prevedono l'osservanza di standard qualitativi ulteriori rispetto a quelli minimi ordinariamente richiesti al prestatore per l'esercizio dei servizi.

9.2 Allo scopo di garantire affidabilità del prestatore, qualità delle prestazioni, appropriatezza nella gestione del servizio e il regolare trattamento dei lavoratori impiegati nella esecuzione dei servizi gli interessati delle forme giuridiche corrispondenti alle categorie di seguito indicate:

IMP	SNC	SAS	SOCAP	COOP	COOPSOC	ASP	APS	ORGVOL	AFI
-----	-----	-----	-------	------	---------	-----	-----	--------	-----

DEVONO essere nella titolarità diretta delle seguenti certificazioni di qualità:

a. Certificazione di qualità ISO 9001:2015 riferita alle particolari prestazioni sociali per le quali gli interessati richiedono l'accreditamento. La certificazione predetta è richiesta per assicurare standard di qualità ed appropriatezza dei processi produttivi e della organizzazione aziendale rivolti a conseguire il massimo soddisfacimento dell'utilizzatore finale.

b. Certificazione SA8000:2014 conseguita con accreditamento SAAS (SOCIAL ACCOUNTABILITY ACCREDITATION SERVICES) idonea a garantire condizioni di non discriminazione e del regolare trattamento giuridico ed economico dei lavoratori impiegati nelle prestazioni con particolare riferimento ai seguenti aspetti:

2. Rispetto dell'orario di lavoro e dei criteri del trattamento retributivo e contrattuale del personale dipendente.

3. Contrasto al lavoro minorile, al lavoro forzato, alle discriminazioni ed alle pratiche disciplinari non previste dallo Statuto dei Lavoratori.

4. Garanzie di libertà di associazione e diritto alla contrattazione collettiva.

9.2 Gli interessati delle forme giuridiche corrispondenti alle categorie di seguito indicate:

CONSCOOP

NON hanno obbligo di detenere la Certificazione SA8000:2014 ma DEVONO tuttavia indicare le cooperative consociate esecutrici delle prestazioni che devono essere nella titolarità diretta della Certificazione SA8000:2014.

9.3 Gli interessati delle forme giuridiche corrispondenti alle categorie di seguito indicate:

APS	ORGVOL
-----	--------

NON hanno obbligo di detenere la Certificazione SA8000:2014 nel caso che richiedano l'accreditamento limitatamente alle prestazioni sociali relative a:

1. Servizi di accompagnamento, trasporto o trasferimento assistito.
2. Servizi di educativa domiciliare e territoriale.

9.6 Gli interessati delle forme giuridiche corrispondenti alle categorie di seguito indicate:

PROF

NON hanno l'obbligo di detenere le Certificazioni di qualità ISO 9001:2015 e SA8000:2014.

Art. 10 Deposito cauzionale.

Gli interessati delle forme giuridiche corrispondenti alle categorie di seguito indicate:

IMP	SNC	SAS	SOCAP	COOP	COOPSOC	ASP	APS	ORGVOL	AFI
-----	-----	-----	-------	------	---------	-----	-----	--------	-----

Il fornitore, indipendentemente dal quantitativo economico dei Titoli di servizio devoluti dagli assistiti, per accedere alla stipula della CONVENZIONE di accreditamento DEVONO costituire una garanzia dell'importo di EURO 50.000,00 sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, del D.lgs. 50/2016

10.1 Gli interessati delle forme giuridiche corrispondenti alle categorie di seguito indicate:

CONSCOOP

10.2 NON hanno l'obbligo di prestare cauzione MA DEVONO indicare le consociate esecutrici delle prestazioni per le quali sussiste l'obbligo di COSTITUIRE la cauzione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, del D.lgs. 50/2016.

Art. 11 Destinatari delle prestazioni e "Titoli di servizio".

11.1 Destinatari finali delle prestazioni sociali sono gli assegnatari del "Budget di cura" che, sulla base della qualità del servizio offerto, prescelgono il Fornitore nell'ambito del Sistema di accreditamento.

11.2 Gli aventi diritto al “Budget di cura” possono avvalersi del supporto tecnico degli assistenti sociali nelle operazioni di scelta del Fornitore. La scelta del fornitore potrà essere effettuata nelle modalità telematiche e/o materiali che saranno successivamente rese note.

11.3 I beneficiari delle prestazioni sociali sono individuati nel rispetto delle norme, disposizioni e Regolamenti disciplinanti gestione, accesso, requisiti e compartecipazione economica dei servizi sociali dell’ambito territoriale A01.

11.4 Gli assistiti hanno accesso alle prestazioni secondo le previsioni dal Piano assistenziale personalizzato definito dalla UVI/UVM che indica, sulla base della valutazione del bisogno, condizioni, modalità, durata e quantitativo delle prestazioni professionali da erogare nei limiti “budget di cura” assegnato al beneficiario.

11.5 Il Catalogo dei Titoli di servizio allegato al Disciplinare del Sistema di accreditamento dei fornitori definisce l’entità del corrispettivo riconosciuto al prestatore per le prestazioni professionali fornite ai beneficiari del Budget di cura, nonché il quantitativo delle prestazioni professionali previsto dalla fornitura.

11.6 Il corrispettivo (economico) del “Titolo di servizio” compensa, alle tariffe stabilite dal MLPS per i lavoratori delle cooperative del settore socio sanitario – assistenziale ed educativo e delle cooperative sociali, il costo del lavoro ed ogni altro onere gestionale sostenuto dal Fornitore per assicurare le prestazioni sociali.

11.7 Il corrispettivo delle prestazioni professionali rese nel rispetto degli standard tecnico e quantitativi previsti dal Catalogo dei Titoli di servizio compensa ogni costo diretto e/o riflesso sostenuto dal Fornitore per assicurare il trattamento giuridico ed economico del personale impiegato nella esecuzione degli interventi, nonché ogni altro onere di gestione dallo stesso sostenuto, ivi comprese le prestazioni professionali del coordinamento degli interventi.

11.8 Il Catalogo dei Titoli di servizio in allegato 1) del presente Disciplinare stabilisce il corrispettivo economico del “Titolo di servizio” corrispondente al quantitativo standard delle prestazioni professionali fornite dal prestatore al beneficiario del Budget di cura.

11.9 Il beneficiario del “budget di cura” devolve il “Titolo di servizio” al fornitore prescelto autorizzando lo stesso a riscuotere, previa emissione di fattura, la controprestazione dall’ente erogatore.

Art. 12 Fornitura delle prestazioni.

12.1 Il fornitore deve eseguire le prestazioni nel rispetto dell’avviso pubblico di interesse emanato per l’inserimento nel Sistema di accreditamento, del presente Disciplinare del Sistema di accreditamento e dall’allegato Catalogo dei titoli di servizio che dello stesso forma parte integrante e sostanziale.

12.2 Il Fornitore deve rispettare la Convenzione stipulata all’esito del provvedimento di inserimento del Prestatore nel Sistema di accreditamento dei Fornitori.

12.3 Le prestazioni devono essere eseguite rispettando il Piano assistenziale personalizzato definito in UVI/UVM che stabilisce profilo, modalità, durata e quantitativo delle prestazioni professionali da fornire nei limiti “budget di cura” assegnato al beneficiario.

12.4 L’ assistente sociale CARE MANAGER e/o le UVI/UVM ove lo richiedano le necessità assistenziali possono rimodulare il piano degli interventi modificando profilo, modalità, tempistica e quantitativo delle prestazioni da fornire senza che il fornitore possa proporre alcuna opposizione e/o rivendicazione.

12.5 Il Piano personalizzato assistenziale ha durata definita. Lo stesso indica gli obiettivi intermedi/finali e prevede la tempistica da utilizzare per lo svolgimento delle attività di monitoraggio e verifica,

nonché il termine di conclusione degli interventi. La periodicità degli interventi è determinata dalla UVI/UVM su base mensile ovvero, “una tantum” al cospetto di accadimenti imprevisti.

12.6 Tutti gli STEP del processo di presa in carico dell’assistito, ovvero domanda, accesso, valutazione, definizione del piano assistenziale, termini del monitoraggio e di verifica, obiettivi attesi ed attuazione delle prestazioni devono essere tracciati tramite il Sistema sociale informativo utilizzato dall’ente.

12.7 Il fornitore deve tracciare tramite il Sistema sociale informativo utilizzato dall’ente le prestazioni eseguite, le risorse professionali impiegate, indicando referenze curriculari, titoli formativi, qualifiche professionali, livello del CCNL applicato del personale impiegato nella erogazione delle prestazioni e dell’addetto al coordinamento degli interventi.

12.8 Il Fornitore deve perseguire lo standard di soddisfazione del beneficiario più elevato possibile anche in vista della conservazione delle credenziali statuite al comma 7.8 dell’articolo 7 del presente Disciplinare.

12.9 Il beneficiario degli interventi ha diritto di rinunciare alle prestazioni ovvero, modificare la scelta del fornitore dando 10 giorni di preavviso anche mediante comunicazione consegnata all’ assistente sociale Care manager.

12.10 Gli assistenti sociali anche recependo le segnalazioni provenienti dai beneficiari, dai familiari degli stessi e dalle altre istituzioni e servizi del territorio, esercitano la vigilanza sulla esecuzione del Piano personalizzato ed effettuano il monitoraggio continuo sullo standard di soddisfazione del beneficiario.

Art. 13 Luogo di consegna delle forniture..

13.1 Il luogo di consegna delle prestazioni è costituito dai Comuni dell’Ambito territoriale A 01.

13.2 Gli interessati ad essere inseriti nel Sistema di accreditamento dei Fornitori devono assumere perfetta conoscenza dei territori e delle particolari necessità logistico/operative di rilievo per la gestione delle prestazioni.

13.3 Il fornitore ha l’onere di eseguire le prestazioni presso il domicilio dei beneficiari, ovvero presso le strutture gestite dai prestatori autorizzati all’esercizio dei servizi residenziali/semiresidenziali ed negli altri luoghi indicati dal Piano assistenziale personalizzato.

Art. 14 Rendiconto e fatturazione delle prestazioni.

14.1 Il beneficiario si rivolge all’ operatore liberamente scelto nell’ambito del Sistema di accreditamento dei Fornitori per acquistare le prestazioni previste dal “budget di cura” cedendo al fornitore il corrispettivo reperente dai “Titoli di servizio”.

14.2 Il beneficiario delle prestazioni al momento della scelta del fornitore autorizza lo stesso ad emettere fattura e riscuotere dall’ente erogatore la controprestazione della fornitura regolarmente eseguita.

14.3 Il Fornitore emette fattura elettronica nei confronti dell’ente, per le attività prestate, con cadenza trimestrale, decorsi 30 giorni dalla esecuzione della fornitura.

14.4 Il fornitore deve compiegare alla fattura:

- a. Cedolini paga relativi al personale impiegato nella erogazione degli interventi
- b. Contratti di lavoro del personale impiegato nella erogazione degli interventi
- c. Bonifici di pagamento erogati al personale impiegato nella erogazione degli interventi
- d. F24 attestanti la evasione degli obblighi contributivi, assicurativi e previdenziali.

14.5 Le prestazioni devono essere fornite:

- a. Nel rispetto della presente convenzione
- b. Entro il quantitativo delle prestazioni professionali previste dal “budget di cura”
- c. In osservanza degli standard tecnici, quantitativi e dell’entità del corrispettivo definiti dal “Titolo di servizio”
- d. Rispettando le modalità definite Piano personalizzato assistenziale.

14.6 Le prestazioni devono essere tracciate tramite gli applicativi del Sistema sociale informativa utilizzato dall’ente.

14.7 L’amministrazione procede a pagare il corrispettivo entro 30 giorni al fornitore previo parere di conformità reso dalla UO responsabile del servizio ed esito regolare dei controlli DURC effettuati sul prestatore.

Art. 15 Attività di vigilanza e di monitoraggio dei livelli di soddisfazione degli utenti.

15.1 Le Linee Guida ANAC stabiliscono che l’amministrazione concede voucher o assegni di cura ai cittadini da spendere presso fornitori accreditati, ma che devono essere attuate attività di verifica periodica dei fabbisogni e della qualità delle prestazioni rese anche mediante misurazione del grado di soddisfazione degli utenti.

15.2 Nel rispetto delle linee di indirizzo suddette l’ente procederà ad istituire un Nucleo di valutazione incaricato di valutare lo standard di soddisfazione dei destinatari finali dei servizi erogati dai Prestatori inseriti nel Sistema di accreditamento dei Fornitori.

15.4 L’organismo sarà costituito da risorse anche esterne aventi caratteristiche professionali multi dimensionali secondo modalità che saranno successivamente comunicate.

Art. 16 Penalità, revoca e risoluzione di diritto della convenzione.

16.1 La irregolare esecuzione delle prestazioni comporta la irrogazione di penalità e sanzioni nei confronti del fornitore. L’applicazione delle sanzioni segue l’ordine di gradualità di seguito indicato:

1. Negli accertati casi di inadempimento lieve è irrogata la sanzione pecuniaria di Euro 500,00.
2. Negli accertati casi di inadempimento grave ma sanabile è irrogata la sanzione pecuniaria di Euro 2.000,00.
3. Ove siano accertate situazioni di inadempimento grave ed insanabile la sanzione è costituita dall’incameramento della cauzione prestata, dalla revoca dell’accreditamento e dalla risoluzione della Convenzione.

16.2 L’applicazione delle sanzioni deve essere preceduta dalla contestazione scritta trasmessa al fornitore mediante raccomandata e/o PEC dall’ Organo competente. Il fornitore ha facoltà di consegnare le proprie controdeduzioni con le medesime modalità di consegna, ovvero entro e non oltre 10 giorni dalla ricezione della contestazione. All’esame delle controdeduzioni ovvero, nel caso non prevenga alcuna osservazione del fornitore, l’Organo competente si pronuncia in via definitiva notificando all’interessato con raccomandata e/o PEC la decisione, nonché le modalità di irrogazione della sanzione comminata.

16.3 Il Fornitore ha l’obbligo di ottemperare al pagamento delle penalità entro 10 giorni dal ricevimento del provvedimento definitivo di comminazione della sanzione.

16.4 Nel caso di inottemperanza del pagamento della sanzione l’amministrazione procede al recupero delle somme attingendo dalla fidejussione o compensando il credito con gli eventuali debiti del fornitore.

16.5 Costituiscono inadempimento lieve le situazioni nelle quali risultino attuate modalità irrituali nella esecuzione delle prestazioni ma, tali da non determinare sostanziale pregiudizio della integrità psicofisica e/o e della dignità del beneficiario.

16.6 Costituiscono inadempimento grave ma sanabile le reiterate situazioni di assenza e/o di non puntuale esecuzione delle prestazioni da parte del personale impiegato nella fornitura.

16.7 Costituiscono caso di inadempimento grave ed insanabile:

- a) Ogni irregolare esecuzione delle prestazioni che arrechi un sostanziale pregiudizio alla integrità psicofisica e/o alla dignità del beneficiario.
- b) Ogni irregolare gestione delle prestazioni ove sia accertata la carenza delle condizioni di igiene e di sicurezza.
- c) Ove risulti accertato il mancato pagamento delle retribuzione e degli oneri dei lavoratori impiegati dal fornitore.
- d) Ove non siano garantite non discriminazione e regolare trattamento giuridico, economico, assicurativo, previdenziale e normativo del personale, nonché ogni altra prestazione diretta ovvero riflessa dovuta al personale dipendente in ottemperanza delle disposizioni vigenti, dei regolamenti e del CCNL delle Cooperative sociali operanti nel settore socio sanitario – assistenziale - educativo e dell’inserimento lavorativo.
- e) Ove risultino accertate violazioni delle clausole della convenzione per le quali la convenzione medesima disponga la revoca dell’accreditamento.

16.8 Nelle situazioni accertate di inadempimento grave ed insanabile l’amministrazione procede a revocare il titolo di accreditamento, risolvere la convenzione ed incamerare la cauzione di garanzia prestata dal fornitore fatta salva la rivalsa dei maggiori danni.

16.9 Ove, inoltre, risulti accertato il mancato pagamento delle retribuzione e degli oneri riflessi dei lavoratori impiegati dal fornitore, l’ente ha facoltà di attivare i poteri sostitutivi previsti art. 30 del D.lgs. 50/2016. In applicazione della norma suddetta l’Organo competente, nel caso di irregolarità del DURC provvede ai versamenti agli enti previdenziali e assicurativi e provvede a pagare le retribuzioni ai dipendenti per la parte loro dovuta.

Art. 17 Procedura di accreditamento.

17.1 Gli interessati possono in qualunque momento, a decorrere dalla trasmissione dell’Avviso pubblico di interesse in Profilo committente www.pianosociale-a1.it presentare domanda di accreditamento “on line” collegandosi alla piattaforma www.accreditamentoava1.retedelsociale.it.

17.2 Ai fini della presentazione della domanda il rappresentante legale del soggetto interessato deve richiedere le credenziali per accedere alla piattaforma dedicata www.accreditamentoava1.retedelsociale.it scaricando la informativa del trattamento dei dati resa ai sensi del GDPR UE 2016/679.

17.3 Ottenute le credenziali di accesso sarà possibile inoltrare la domanda di accreditamento sezionando le prestazioni sociali per le quali gli interessati chiedono di essere inseriti nel Sistema di accreditamento dei Fornitori dell’ambito territoriale A 01.

17.4 Gli applicativi della piattaforma dedicata consentono agli interessati di effettuare telematicamente l’invio della domanda, delle attestazioni relative ai requisiti posseduti, delle informazioni, nonché della documentazione richiesta.

17.5 Gli interessati, riaspettando il percorso obbligato della procedura presente in piattaforma devono attestare, con dichiarazione resa in conformità del DPR 445 del 28 dicembre 2000, di possedere ogni requisito previsto in relazione alla forma giuridica ed alle prestazioni per la quale è richiesto l'accreditamento rispettando le disposizioni del presente Disciplinare di accreditamento.

17.6 Non è ammessa la presentazione della domanda utilizzando modalità diverse da quelle contemplate dall'avviso pubblico di interesse e dal presente disciplinare.

17.7 Le domande pervenute con mezzi di consegna diversi da quelli previsti dal presente disciplinare, quali mail, PEC, posta, corriere etc., sono irricevibili e pertanto non ammissibili.

17.8 La domanda e la documentazione compiegata sono acquisite dal sistema per essere esaminate dall'Organismo nella competenza di esprimere parere istruttorio attestante la ammissibilità delle domande prevenute.

17.9 L'organismo istruttorio all'uopo nominato provvede ad esaminare le domande pervenute seguendo l'ordine cronologico di consegna. Lo stesso provvede a richiedere agli interessati che abbiano CONCLUSO CON SUCCESSO la procedura di consegna di produrre gli elementi di prova relativi al possesso dei requisiti attestati con dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/2000 in sostituzione delle certificazioni rilasciate da autorità pubbliche o da soggetti terzi.

17.10 L'organismo istruttorio verifica la veridicità delle dichiarazioni in rese dagli interessati ai sensi del DPR 445/2000 con le conseguenze previste dall'art. 76 del predetto DPR n. 445/2000 nonché della esclusione dalle procedure di gara e delle ulteriori sanzioni previste dal Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016.

17.11 L'organismo istruttorio, al favorevole esito delle verifiche, rimette al Responsabile unico del procedimento l'elenco degli operatori nel possesso dei requisiti per essere ammessi al Sistema di accreditamento dei Fornitori.

17.12 Il Responsabile unico del procedimento, nel rispetto dell'ordine cronologico di ricevimento degli atti istruttori, emana il provvedimento finale in forza del quale gli interessati, previa stipula della convenzione, sono inseriti nel Sistema di Accreditamento dei Fornitori delle prestazioni sociali dell'ambito territoriale A 01.

Art. 18 Convenzione.

18.1 Gli operatori nel possesso dei titoli e dei requisiti per essere inseriti nel Sistema di accreditamento dei Fornitori accedono alla stipula della convenzione che disciplina modalità gestionali, durata, oneri e corrispettivo delle prestazioni sociali fornite dal prestatore nel limite dei "budget di cura" assegnati ai destinatari delle prestazioni assistenziali.

18.2 Gli interessati, per accedere alla stipula della convenzione di cui allo Schema in allegato b) dell'Avviso pubblico di interesse devono superare con esito regolare i controlli DURC e produrre:

- a. DUVR redatto ai sensi del D.lgs. 81/2008 relativo alla prestazioni oggetto di accreditamento.
- b. Polizze assicurative RCT/O di valore corrispondente al volume di attività prestate nell'ultimo triennio di attività.
- c. Cauzione di garanzia dell'importo di EURO 50.000,00 prestata sotto forma di fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, del D.lgs. 50/2016.
- d. Accettazione della nomina di Responsabile esterno del trattamento dei dati.
- e. Atto di designazione del Coordinatore del servizio.

- f. Documentazione attestante di aver ottemperato alle disposizioni sulla tracciabilità dei pagamenti.
- g. Accettazione della nomina di responsabile esterno del trattamento dei dati personali

Art. 19 Risorse destinate al finanziamento dei titoli di servizio.

19.1 Le risorse necessarie al finanziamento dei “Titoli di servizio” conferibili sono stanziare ed iscritte in bilancio per le singole prestazioni sociali indicate dal presente avviso.

19.2 Qualora il bisogno assistenziale ecceda il limite delle risorse impegnate per il finanziamento dei “Titoli di servizio” sarà possibile incrementarne il quantitativo impegnando ulteriori risorse liquide, esigibili e certe reperiendi da:

1. Ulteriori sovvenzioni assegnate dallo stato e dalla regione
2. Economie conseguite nella gestione di altri interventi
3. Risorse integrative fuori FUA appositamente trasferite dai Comuni interessati ad avvalersi di interventi integrativi di quelli esistenti.

Art. 20 Durata.

20.1 Il Sistema di accreditamento dei Fornitori delle prestazioni sociali ha durata triennale. Lo stesso è in vigore per le annualità 2020/2021/2022.

20.2 La durata del Sistema di accreditamento dei Fornitori sopra indicata potrà essere prorogata per uguale periodo su disposizione degli organi deliberanti dell'ente.

20.3 Gli interessati con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente avviso, possono in qualunque momento proporre domanda di essere inseriti ne Sistema di accreditamento dei fornitori.

Art. 21 Trattamento dei dati personali.

21.1 Il trattamento dei dati personali è effettuato nel rispetto del Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101 - Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del GDPR UE 2016/679.

21.2 Gli interessati ad essere inseriti nel Sistema di Accreditamento dei Fornitori delle prestazioni sociali alla presentazione della domanda DEVONO acquisire e sottoscrivere la specifica informativa rivolta ai prestatori dei servizi nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 6 comma 1 lettera b) del GDPR UE 2016/679.

Art. 22 Pubblicità.

22.1 Il presente Disciplinare è pubblicato in albo pretorio si ASC A1 e trasmesso in Profilo committente www.pianosociale-a1.it.

22.2 Lo stesso è trasmesso ai comuni dell'ambito territoriale, agli enti attuali gestori dei servizi ed agli operatori economici del Sistema di qualificazione dell'ambito territoriale A 01 – elenchi speciali 1 e 2 dell'Albo dei fornitori di ASC A1.

Art. 23 Controversie.

23.1 Il trattamento di ogni insorgente controversia è nella competenza giurisdizionale del Foro del Tribunale di Benevento.

Art. 24 Rinvio.

24.1 Per qualsiasi aspetto non regolato dal presente atto si fa espresso rinvio alla disciplina legislativa vigente in quanto applicabile.

Art. 25 Modifiche della disciplina relativa al Sistema di accreditamento dei fornitori.

25.1 Il presente atto disciplinante il Sistema di accreditamento dei fornitori delle prestazioni sociali potrà essere integrato, modificato od aggiornato su disposizione degli organi deliberanti dell'amministrazione e qualora introdotte dallo Stato o dalla Regione variazioni/innovazioni della disciplina relativa ai requisiti giuridici, professionali, tecnici, organizzativi e strutturali richiesti ai prestatori per l'accREDITamento dei servizi.

Art. 26 Allegati.

26.1 Allegato 1) Catalogo dei Titoli di servizio delle prestazioni sociali.